UNIVERSITÀ IULM

## IL RETTORE

**VISTA** la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" e, in particolare, l'art.4;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'art.19;

**VISTO** il DPR 1 febbraio 2010, n. 76 "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)", e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b);

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 relativo al "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 104 in data 6 maggio 2013;

**VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla G.U. n. 59 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 16908 in data 30 ottobre 2014 e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Rettorale n. 18792 del 24 gennaio 2020 con il quale la Scuola di Dottorato della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (PhD School) assume la nuova denominazione: *"PhD School for Communication Studies";*

**VISTE** le deliberazioni adottate dal Senato Accademico nelle sedute del 9 dicembre 2019, seduta aggiornata al 17 dicembre 2019 e nella seduta del 23 giugno 2020;

**VISTE** le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 18 dicembre 2019 e del 24 giugno 2020

## DECRETA

### Art. 1

Il Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca, citato in premessa, è modificato come da testo che di seguito si trascrive:

L'art. 1, comma 1, lettera *b)* risulta così modificato:
**Art. 1 - Ambito di applicazione**

*b) La costituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato di ricerca denominata PhD School for Communication Studies (di seguito Scuola di Dottorato o per brevità d'ora in poi Phd School).*

### Art. 2

Il Titolo IV risulta così modificato:

**TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PhD SCHOOL FOR COMMUNICATION STUDIES**

**Art. 3**

L'art. 7 risulta così titolato:
**Art. 7 - Organizzazione e funzionamento della PhD School for Communication Studies**

**Art. 4**

I commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 risultano così modificati:
**Art. 7 - Organizzazione e funzionamento della PhD School for Communication Studies**

1. *Tutti i corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo, afferiscono alla PhD School for Communication Studies.*
3. *La **PhD School** della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM ha compiti di coordinamento dei corsi e gestione delle attività comuni.*
4. *Sono organi della **PhD School** il Direttore e la Giunta Dottorale.*

**Art. 5**

L'art. 10, comma 7 risulta così modificato:
**Art. 10 - Procedura di selezione**

7. *Fatte salve le determinazioni stabilite annualmente dalla Giunta Dottorale, la procedura selettiva volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, consiste in una valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, integrata, in conformità a quanto definito da ciascun Collegio dei docenti, da una prova orale, eventualmente preceduta da una prova scritta.*
   *La prova orale è pubblica. Essa consiste nella discussione del Progetto presentato, nell'illustrazione dell'attività di ricerca di interesse del candidato (a tale fine sono presi in esame eventuali pubblicazioni e/o titoli presentati dallo stesso dando valore preferenziale a percorsi formativi o di studio svolti all'estero) e, dovrà comprendere la verifica della conoscenza della lingua inglese.*
   *La Commissione ha a disposizione 80 punti in totale, nel caso in cui la selezione preveda lo svolgimento di due prove.*
   *La Commissione ha a disposizione 50 punti in totale, nel caso in cui la selezione preveda lo svolgimento di una sola prova.*
   *Alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono riservati massimo 20 punti, il punteggio per l'ammissione alla fase successiva della procedura di selezione non dovrà essere inferiore a 14 punti.*
   *La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale e, se preceduta dalla prova scritta, prima dello svolgimento della stessa.*
   *Alle prove sono riservati complessivamente 60 punti. Per conseguire l'idoneità, è necessario riportare nella valutazione complessiva delle prove almeno 40 punti. Qualora la selezione si articoli in due prove, a ciascuna di esse sono riservati 30 punti; l'idoneità per ciascuna prova è data da un punteggio non inferiore a 20 punti.*
   *Nel caso in cui la selezione preveda una sola prova, ad essa sono riservati 30 punti, l'idoneità è data da un punteggio non inferiore a 20 punti.*
   *Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e delle prove.*
   *L'Ateneo garantisce la pubblicità degli atti della Commissione, secondo le norme vigenti.*

**Art. 6**

L'art. 19, comma 1 risulta così modificato:
**Art. 19 - Diritti e doveri dei Dottorandi**

1. *Nell'ambito del diritto allo studio il Dottorando di ricerca è uno studente universitario iscritto a un corso di formazione post-lauream, equiparato agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale. L'ammissione al corso di Dottorato comporta, di norma, l'obbligo di frequenza alle lezioni e alle attività didattiche programmate dal Collegio dei Docenti, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione agli iscritti ai sensi del successivo comma 3 e agli iscritti ai corsi attivati ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera c).*

**Art. 7**

I commi 1 e 2 dell'art. 21 risultano così modificati:

**Art. 21 – Casi di sospensione e decadenza**

1. *La frequenza alle attività dei corsi di Dottorato, di norma, è obbligatoria, compatibilmente con quanto previsto dall'art.19, comma 8.*
   *Essa verrà verificata attraverso la registrazione delle presenze in forma cartacea.*
2. *Le assenze superiori a 15 giorni lavorativi annuali, se non adeguatamente giustificate e motivate, comportano l'interruzione dell'erogazione della borsa, ove concessa. Spetta al Coordinatore segnalare agli uffici amministrativi preposti il mancato rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli iscritti al corso.*

IL RETTORE
Prof. Gian Battista CANOVA

Milano, 7 luglio 2020

Reg.to al n. 18957

UNIVERSITÀ IULM

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

# REGOLAMENTO DI ATENEO PER I DOTTORATI DI RICERCA

EMANATO CON D.R. N. 16908 DEL 30 OTTOBRE 2014

MODIFICATO CON D.R. N. 17635 DEL 1 DICEMBRE 2016

MODIFICATO CON D.R. N. 18568 DEL 29 MAGGIO 2019

MODIFICATO CON D.R. N. 18957 DEL 7 LUGLIO 2020

# REGOLAMENTO DI ATENEO PER I DOTTORATI DI RICERCA

## TITOLO I - NORME GENERALI

### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina:
   a) i criteri generali di accreditamento, attivazione e funzionamento dei corsi di Dottorato di ricerca della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, all'art. 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al Regolamento Ministeriale emanato con D.M. 8 febbraio 2013, n. 45.
   b) La costituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato di ricerca denominata PhD School for Communication Studies (di seguito Scuola di Dottorato o per brevità d'ora in poi Phd School).
   c) Per i corsi di dottorato istituiti in convenzione con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati, vige il regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del corso.

### Art. 2 – Finalità generali

1. Il Dottorato di Ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria e fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione, dello Spazio Europeo della Ricerca e del Public Engagement, più noto come Ambito della Terza Missione dell'Università.
2. I corsi di Dottorato di ricerca costituiscono parte integrante dell'offerta formativa dell'Ateneo e seguono il processo di assicurazione della Qualità.

## TITOLO II– CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

### Art. 3 - Generalità

1. Presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM sono istituiti corsi per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, secondo quanto previsto dallo Statuto di Autonomia, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dalle disposizioni di legge in materia e dal presente Regolamento che ne disciplina l'istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo.
2. I corsi di Dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni.
3. Gli obiettivi di cui all'art. 2, comma 1 sono perseguiti attraverso la presenza di percorsi le cui tematiche si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti in cui le attività di ricerca si integrano con attività didattiche di tipo avanzato.
4. I percorsi formativi e di ricerca offerti ai singoli Dottorandi facilitano lo sviluppo critico nel campo della ricerca e la relativa attività scientifica, sostengono una adeguata autonomia del Dottorando e favoriscono l'inserimento e lo sviluppo professionale sia nel settore della ricerca sia in altri settori del mercato del lavoro.

## TITOLO III– ACCREDITAMENTO DEI CORSI E DELLE SEDI

### Art. 4 - Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi

1. Conformemente alle disposizioni di legge, i requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi sono:

a) la presenza di un Collegio dei docenti composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
b) nel caso di corsi di Dottorato istituiti mediante **convenzioni** con **Università ed Enti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri**, la composizione del Collegio dei docenti può essere integrata con rappresentanti dei soggetti pubblici e privati nel numero indicato nella convenzione, fermo restando che la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio deve essere composta da professori e ricercatori universitari dell'Università cui spetta il rilascio del titolo accademico;
c) nel caso di corsi di Dottorato attivati in **convenzione** con **imprese**, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, la composizione del Collegio dei docenti può essere integrata con rappresentanti delle imprese nel numero indicato nella convenzione, fermo restando che la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio deve essere composta da professori e ricercatori universitari dell'Università cui spetta il rilascio del titolo accademico;
d) nel caso di corsi di Dottorato attivati da **consorzi** tra **Università, di cui almeno una italiana**, il Collegio dei docenti è composto come previsto dal comma 1, lettera a);
e) nel caso di corsi di Dottorato attivati da **consorzi** tra Università, di cui almeno una italiana, e enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, il Collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri;
f) all'interno di ciascun Collegio dei docenti è prevista, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, la presenza di un rappresentante dei Dottorandi per ciascun ciclo attivo individuato dagli iscritti al ciclo corrispondente.

2. Il possesso, da parte dei membri del Collegio dei docenti di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, in termini qualitativi e quantitativi, come sussistenza di una massa critica tale da garantire la formazione alla ricerca per tutti i Dottorandi, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento.

3. La valutazione della qualità scientifica dei membri del Collegio è effettuata con riferimento ai sedici membri del Collegio indicati dall'Università proponente come costituenti la componente obbligatoria del Collegio stesso. La valutazione dei membri del Collegio eccedenti i sedici obbligatori così come la loro composizione in termini di ruoli è facoltativa e non concorre al giudizio che conduce alla decisione di accreditamento.

4. Per ciascun ciclo di Dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di Dottorato attivato dall'Ateneo, fermo restando che per il singolo corso di Dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinato a borse di studio.

5. Per i Dottorati attivati in convenzione o in consorzio tra due o più Università italiane, ciascuna Università consorziata deve assicurare la partecipazione con almeno tre borse di studio.

6. Per i Dottorati in convenzione con Università straniere e per i Dottorati che prevedono altresì la collaborazione con imprese devono essere previste almeno quattro borse di studio.

7. La disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei Dottorandi.

8. La disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei Dottorandi ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico.

9. La previsione di attività, anche in comune tra più Dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della disseminazione e valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

10. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1, lett. b) e c) del presente articolo, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di Dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto

in termini di docenza, la disponibilità delle risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso.

11. Per i corsi di Dottorato attivati dai consorzi di cui al presente articolo, comma 1, lettere d) e e), il numero massimo di Università e enti di ricerca e fondazioni che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai Dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

## Art. 5 – Valutazione dei requisiti di idoneità dei corsi

1. I Dottorati di Ricerca devono possedere i requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il Nucleo di Valutazione Interna, in collaborazione con la Scuola di Dottorato di cui al Titolo IV del presente Regolamento, verifica la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al comma precedente al momento dell'istituzione del corso di Dottorato, nonché all'inizio di ogni anno accademico la permanenza e la rispondenza del corso agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi. A tale fine il Nucleo di Valutazione Interna redige annualmente le relazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti sulla base di criteri predeterminati e comunicati agli Organi Accademici dell'Ateneo. Le relazioni sono trasmesse al Ministero a cura del Rettore, accompagnate dalle osservazioni del Senato Accademico, in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Ministeriale e per le finalità ivi contenute. La relazione del Nucleo di Valutazione Interna e le osservazioni del Senato Accademico sono considerate anche ai fini dell'eventuale mancato rinnovo del corso di Dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneità. Per i compiti di cui al presente comma, il Nucleo di Valutazione Interna può avvalersi del lavoro di apposite Commissioni.
3. L'ANVUR, anche sulla base dei risultati della verifica svolta dal Nucleo di valutazione, controlla annualmente il rispetto dei requisiti richiesti per l'accreditamento secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76.
4. Nel caso di Dottorati attivati in convenzione o in consorzio la proposta di istituzione nel suo complesso è esaminata dal Nucleo di Valutazione dell'istituzione sede amministrativa del corso che esprime un giudizio basato sulle informazioni fornite da tutte le sedi convenzionate o consorziate le quali dovranno fornire le opportune informazioni circa l'adeguata presenza di laboratori scientifici, patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico.
5. Nel caso di attività, anche in comune tra più Dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare, è compito del Nucleo di Valutazione della sede amministrativa del corso, indicare la presenza di attività di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della disseminazione e valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

## Art. 6 – Attivazione dei corsi

1. I corsi sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica sia di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il corso di Dottorato.
2. La richiesta di attivazione o rinnovo di un corso di Dottorato di ricerca è presentata al Senato Accademico dalla Giunta Dottorale, entro la scadenza stabilita annualmente dall'Ateneo sulla base delle indicazioni ministeriali per l'accreditamento, secondo le linee guida ed utilizzando la modulistica opportunamente predisposta.

   Alla richiesta di attivazione dovranno essere allegate le domande di partecipazione al Collegio dei docenti indirizzate al Magnifico Rettore, corredate da *curriculum vitae*, dall'elenco delle pubblicazioni con l'indicazione delle cinque considerate più significative dal candidato e da una dichiarazione di non appartenenza a Collegi dei docenti di Dottorati attivati in altri atenei e, nel

caso di professori e ricercatori universitari ad altro Ateneo anche dal nulla osta dell'Ateneo di appartenenza. Ai fini della partecipazione al Collegio dei docenti ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.

Ciascuna proposta della Giunta Dottorale, secondo le linee guida predisposte/approvate dal Senato Accademico, riporta:

a) la denominazione del corso e l'eventuale articolazione in *curricula;*
b) le istituzioni con le quali eventualmente stipulare convenzioni o costituire consorzi, secondo quanto specificato nei commi seguenti:
c) le tematiche scientifiche e gli obiettivi formativi del corso;
d) il relativo programma di ricerca e, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lettera f) del D.M. 45/2013, il programma di approfondimento formativo a completamento delle conoscenze scientifiche del Dottorando, consistente in corsi di insegnamento, seminari di alta qualificazione e altro, suddivisi tra i vari anni di durata del corso, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, dei requisiti di frequenza e di verifica e dei relativi crediti formativi;
e) le modalità di ammissione al corso e i titoli di accesso, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 10 del presente Regolamento.

La Giunta Dottorale preso atto del parere espresso dal Nucleo di Valutazione, formula proposte in merito a un piano di ripartizione delle risorse all'uopo predisposto e soggetto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. I corsi possono essere istituiti anche mediante convenzioni con Università e enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri in possesso di requisiti di alta qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee. Il rilascio del titolo spetta all'Università sede amministrativa del Dottorato.
4. Possono anche essere attivati, in forma consortile, corsi di Dottorato con Università italiane e straniere con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto.
5. Possono altresì essere attivati corsi di Dottorato in forma consortile in collaborazione con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione anche in Paesi diversi. La sede amministrativa del consorzio, cui spetta il rilascio del titolo, è l'Università italiana definita dagli accordi.
6. Possono inoltre essere attivati corsi di Dottorato in convenzione con imprese anche di Paesi diversi, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che la sede amministrativa del Dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico, mediante stipula di convenzioni che stabiliscano, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa. Tali corsi possono essere riferiti anche a singoli curricula fatto salvo che in questo caso, la convenzione deve includere tra le informazioni, sia il corso di Dottorato cui si riferisce sia la titolatura del curriculum specificamente oggetto della collaborazione tra l'Ateneo e l'impresa.
7. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di Dottorato con istituzioni esterne e imprese che prevedano contratti di apprendistato considerati equivalenti alle borse di Dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
8. L'avvio dei corsi di Dottorato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 5 e dall'art. 11 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, coincide con l'inizio dell'anno accademico.

## TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PhD SCHOOL FOR COMMUNICATION STUDIES

### Art. 7 - Organizzazione e funzionamento della PhD School for Communication Studies

1. Tutti i corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo, afferiscono alla PhD School for Communication Studies.
2. La titolarità dei corsi e l'accreditamento degli stessi resta in carico all'Università.

3. **La PhD School** della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM ha compiti di coordinamento dei corsi e gestione delle attività comuni.
In particolare:
   - definisce le linee di indirizzo per i corsi di Dottorato di ricerca;
   - promuove le attività comuni e, segnatamente, i programmi di elaborazione, di discussione e di diffusione dei temi di ricerca;
   - definisce criteri e parametri di qualità e valutazione comuni;
   - promuove lo sviluppo di competenze scientifiche di eccellenza, sia a livello disciplinare sia interdisciplinare, al fine di potenziare settori di ricerca competitivi in ambito scientifico europeo e internazionale;
   - promuove la collaborazione con le aziende, le imprese e le istituzioni al fine di favorire lo sviluppo di eccellenze da valorizzare nel contesto economico del territorio locale, nazionale e internazionale;
   - promuove, in ambito scientifico, collaborazioni nazionali e internazionali su tematiche di elevato impatto scientifico;
   - favorisce il potenziamento dei corsi di Dottorato dell'Ateneo al fine di aumentarne l'attrattività;
   - verifica, con il supporto del Nucleo di Valutazione, la sussistenza dei requisiti di idoneità al momento dell'istituzione del corso di Dottorato, nonché all'inizio di ogni anno accademico, la permanenza e la rispondenza del corso agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi.

4. Sono organi della **PhD School** il Direttore e la Giunta Dottorale.

   Per lo svolgimento delle attività amministrative gestionali, la Scuola si avvale di apposita struttura amministrativa individuata con decreto Rettorale.

   **Il Direttore**, individuato tra i Professori di prima fascia dell'Università IULM, è nominato dal Rettore, nell'ambito di una terna proposta dalla Giunta Dottorale, sentito il Senato Accademico. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. La carica di Direttore è incompatibile con le funzioni di Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento, coordinatore di corso di Dottorato di ricerca e di componente del Nucleo di Valutazione. In sua assenza o impedimento ne assume la funzione il membro della Giunta Dottorale più anziano in ruolo.
   Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
   - rappresenta la Scuola nei rapporti verso l'esterno e nei confronti degli altri Organi dell'Ateneo;
   - indirizza e coordina lo svolgimento del progetto culturale della Scuola;
   - promuove la qualità dei corsi di Dottorato di ricerca e ne organizza le procedure di istituzione, accreditamento e valutazione;
   - convoca e presiede la Giunta Dottorale;
   - decide sulle domande di sospensione dalla frequenza ai corsi di Dottorato;
   - decide sulla proposta presentata dal Collegio dei docenti di passaggio al successivo anno di corso;
   - acquisiti i pareri del Collegio dei docenti e della Giunta Dottorale, decide sulle richieste dei Dottorandi in ordine alla possibilità di svolgere attività lavorativa;
   - presenta annualmente al Senato Accademico una relazione sulle attività, sul funzionamento e sui risultati della Scuola.

   **La Giunta Dottorale**, composta dal Direttore, dai Coordinatori dei corsi di Dottorato, da un membro designato dal Senato Accademico e da un membro designato dai Direttori di Dipartimento, è nominata con decreto del Rettore e svolge le seguenti funzioni:
   - assicurare il raccordo tra la Scuola, i Dipartimenti e i Collegi dei Docenti;
   - designare il Direttore della Giunta Dottorale per la nomina da parte del Rettore;
   - coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni;
   - proporre attività didattiche e di ricerca Dottorali;
   - sentito il parere del Collegio dei docenti, decide in ordine alle richieste dei Dottorandi di recarsi in Italia o all'estero per periodi di formazione superiori a sei mesi continuativi;
   - designare su proposta dei Collegi dei docenti i valutatori delle tesi;

- assicurare il rispetto del regolamento e proporre modifiche;
- proporre al Senato Accademico la stipula di convenzioni con soggetti esterni italiani o stranieri;
- formulare pareri e proposte in ordine al funzionamento e all'organizzazione dei corsi;
- presentare al Senato Accademico la richiesta di istituzione di nuovi corsi di Dottorato;
- proporre l'attivazione di Dottorati partenariali in Italia e all'estero;
- approvare le modalità di coordinamento delle attività di formazione dei corsi di Dottorato;
- definire e approvare gli insegnamenti di livello Dottorale interdisciplinari tra diversi corsi di Dottorato;
- approvare i progetti formativi di ciascun corso di Dottorato e proporne l'attivazione al Senato Accademico;
- approvare il calendario dei corsi di Dottorato (attivazione, bandi, esami di ammissione, passaggi d'anno, esami finali, cerimonie di conferimento titoli);
- esprimere un parere in ordine alle richieste dei Dottorandi di svolgere eventuali attività lavorative;
- approva le proposte presentate dal Collegio dei docenti in merito alla realizzazione di programmi di co-tutela di tesi con Università e/o Enti stranieri.

La Giunta Dottorale dura in carica 3 anni ed è rinnovabile una sola volta.
L'eventuale sostituzione di un membro può avvenire in corso di mandato su designazione degli Organi competenti.
La Giunta Dottorale viene convocata dal Direttore ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

## TITOLO V – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

### Art. 8 – Organi

Sono organi di ciascun corso di Dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

1. La composizione del Collegio dei docenti è disciplinata dall'art. 4, comma 1, e secondo le modalità indicate all'art. 6, comma 2.
2. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali ai sensi dell'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del Regolamento di Ateneo relativo all'impegno didattico dei professori e ricercatori, alla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e alla premialità. Non è comunque prevista alcuna forma di retribuzione aggiuntiva per le attività svolte nel Dottorato.
3. Il Collegio dei docenti individua tra i suoi membri il Coordinatore tra i professori di prima fascia a tempo pieno. La convocazione del Collegio dei docenti per l'individuazione del Coordinatore è effettuata dal Coordinatore uscente o, in caso di mancanza o assenza, dal Decano.
4. **Il Collegio dei docenti** svolge le seguenti attività:
   a) redige il piano didattico come stabilito dal successivo art. 15 e lo propone all'approvazione della Giunta Dottorale;
   b) a seguito della valutazione della frequenza, dell'impegno e del profitto delle attività svolte dal Dottorando, entro la fine del primo e del secondo anno di corso, propone al Direttore della Scuola Dottorale il passaggio all'anno successivo;
   c) esprime un parere preventivo alla Giunta Dottorale in ordine alle richieste dei Dottorandi di svolgere attività lavorative;
   d) propone alla Giunta Dottorale la composizione dei valutatori delle tesi al termine del terzo anno di corso;
   e) accerta preliminarmente, ai soli fini della partecipazione al concorso, l'idoneità del titolo estero nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi;
   f) individua idonee forme di tutorato utili per ciascun Dottorando;
   g) esprime alla Giunta Dottorale parere sulle richieste dei Dottorandi di recarsi in Italia o all'estero per periodi di formazione superiori ai sei mesi continuativi;

h) valuta annualmente con adeguate forme di monitoraggio l'attività dei Dottorandi e il completamento del programma formativo previsto ai fini dell'ammissione all'anno successivo e/o all'esame finale o dall'esclusione dal proseguimento del corso;
i) concede il nulla osta ai Dottorandi di ricerca, quale parte integrante del progetto formativo e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, per lo svolgimento di attività di tutorato a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, per lo svolgimento di attività di didattica integrativa, di cui al successivo art. 19;
j) all'inizio del primo anno designa per ciascun Dottorando un tutor, scelto tra i componenti del Collegio stesso o fra i docenti dell'Ateneo, con il compito di seguire e orientare l'attività di ricerca del Dottorando. Nel caso di convenzioni con imprese, al tutor può essere affiancato un tutor esterno, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal Dottorando presso l'impresa;
k) presenta proposte in ordine alla realizzazione di programmi di co-tutela di tesi con Università e/o Enti stranieri.

5. Qualora vengano meno i requisiti di composizione del Collegio dei docenti, i cicli già attivati vengono comunque portati a conclusione. La variazione della composizione del Collegio dei docenti durante lo stesso ciclo è comunicata alla Giunta Dottorale, al Nucleo di Valutazione Interna e al Senato Accademico a cura del Coordinatore.

6. **Il Coordinatore:**

Il coordinamento del corso è affidato ad un professore di prima fascia a tempo pieno; in mancanza o in casi eccezionali, a un professore di seconda fascia a tempo pieno dell'Ateneo. In caso di cessazione del Coordinatore in carica, per dimissioni, trasferimento ad altro Ateneo, collocamento in quiescenza o altro motivo, il Collegio dei docenti provvede a proporre alla Giunta Dottorale il nome del professore per la sostituzione che vi subentra nella carica.
Esso svolge le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il Collegio dei docenti;
b) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Dottorato, dei *curricula* e dei percorsi formativi in esso previsti;
c) trasmette le decisioni adottate dal Collegio dei docenti alla Giunta Dottorale e agli Organi competenti;
d) autorizza in via preliminare i Dottorandi a svolgere attività didattiche e di ricerca fuori sede, in Italia o all'estero, sulla base delle attività programmate per periodi di formazione **non** superiori a sei mesi;
e) espleta le funzioni ad esso delegate dal Collegio dei docenti.

## TITOLO VI – ACCESSO E AMMISSIONE AI CORSI

### Art. 9 - Requisiti per l'accesso ai corsi

1. Possono accedere, senza limitazioni di età e cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalle normative in vigore (laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. n. 509/1999, ovvero laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999 o laurea magistrale ai sensi del D.M. n. 270/2004) o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, la cui idoneità è preventivamente accertata dalla Commissione giudicatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. È consentita l'iscrizione *sub condicione* ai laureandi, purché conseguano il titolo entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dell'ammissione in caso di esito positivo della selezione.

2. I cittadini stranieri extra-comunitari che abbiano superato le prove di selezione possono essere iscritti in soprannumero ai corsi di Dottorato di ricerca, purché in possesso di una borsa di studio di importo non inferiore a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni, garantita per iscritto da Ente, Istituzione o Fondazione italiana o straniera e che copra tutta la durata degli studi.

UNIVERSITÀ IULM

## Art. 10 – Procedura di selezione

1. La procedura di selezione, che deve concludersi entro il 30 settembre di ciascun anno, prende avvio con l'emanazione di un decreto Rettorale di bando, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, relativamente al ciclo corrente la cui pubblicazione avviene, per il tramite degli uffici preposti, sul Portale dell'Ateneo, sul sito del Ministero e sul sito europeo Euraxess.
2. Per essere ammessi alla frequenza dei corsi, i candidati devono presentare un dettagliato Progetto di ricerca, valutato da una Commissione giudicatrice, che verificherà la coerenza del progetto con l'orizzonte culturale, le tematiche qualificanti e gli obiettivi formativi del corso di Dottorato.
3. Il bando di concorso indica:
   a) i Dottorati di Ricerca attivati, con l'indicazione delle altre Università, degli enti pubblici e privati italiani o stranieri, delle imprese e delle fondazioni se trattasi di Dottorati consortili o in convenzione;
   b) le tematiche del corso e gli eventuali *curricula*;
   c) il numero complessivo dei posti disponibili per ciascun corso di Dottorato;
   d) il numero e l'ammontare delle borse e gli eventuali limiti di reddito per poterne fruire distinte, per ciascun Dottorato, tra borse erogate su Fondi dell'Ateneo (ex art. 4, della Legge 3 luglio 1998, n. 210), borse finanziate da altri atenei e borse finanziate da strutture esterne all'Ateneo;
   e) il numero dei posti non coperti da borsa di studio e dei relativi eventuali contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi;
   f) gli eventuali posti riservati a laureati in Università estere o a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
   g) il numero degli eventuali contratti di apprendistato di cui all'art. 5 del d.lgs. 167/2011 ed eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su Fondi di ricerca o altre risorse dell'Università compresi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 a condizione che l'attività di collaborazione alla ricerca sia coerente con il programma del corso di Dottorato. Gli assegnisti conservano l'assegno di ricerca per la durata dello stesso;
   h) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
   i) i requisiti generali e specifici richiesti;
   j) le date e le modalità di svolgimento della prova orale e della eventuale prova scritta;
   k) la documentazione da presentare a cura dei vincitori.
4. Nel caso siano previsti posti riservati a studenti laureati in Università estere ai quali può essere riservata una quota delle borse o di altre forme di finanziamento, l'Ateneo può stabilire, indicandole nel bando, una differenziata procedura di ammissione che si concluderà con una graduatoria differenziata.
5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di Dottorato accreditati attivati dall'Ateneo.
6. L'indicazione delle date del colloquio e delle eventuali prove nel bando, ha valore di convocazione.
7. Fatte salve le determinazioni stabilite annualmente dalla Giunta Dottorale, la procedura selettiva volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, consiste in una valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, integrata, in conformità a quanto definito da ciascun Collegio dei docenti, da una prova orale, eventualmente preceduta da una prova scritta.
   La prova orale è pubblica. Essa consiste nella discussione del Progetto presentato, nell'illustrazione dell'attività di ricerca di interesse del candidato (a tale fine sono presi in esame eventuali pubblicazioni e/o titoli presentati dallo stesso dando valore preferenziale a percorsi formativi o di studio svolti all'estero) e, dovrà comprendere la verifica della conoscenza della lingua inglese.
   La Commissione ha a disposizione 80 punti in totale, nel caso in cui la selezione preveda lo svolgimento di due prove.
   La Commissione ha a disposizione 50 punti in totale, nel caso in cui la selezione preveda lo svolgimento di una sola prova.

Alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono riservati massimo 20 punti, il punteggio per l'ammissione alla fase successiva della procedura di selezione non dovrà essere inferiore a 14 punti.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale e, se preceduta dalla prova scritta, prima dello svolgimento della stessa.
Alle prove sono riservati complessivamente 60 punti. Per conseguire l'idoneità, è necessario riportare nella valutazione complessiva delle prove almeno 40 punti. Qualora la selezione si articoli in due prove, a ciascuna di esse sono riservati 30 punti; l'idoneità per ciascuna prova è data da un punteggio non inferiore a 20 punti.
Nel caso in cui la selezione preveda una sola prova, ad essa sono riservati 30 punti, l'idoneità è data da un punteggio non inferiore a 20 punti.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e delle prove.
L'Ateneo garantisce la pubblicità degli atti della Commissione, secondo le norme vigenti.

## Art. 11 – Commissione giudicatrice

1. Il Rettore, sentito il Coordinatore, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati.
2. La Commissione è composta da tre membri scelti tra professori ordinari e associati di cui almeno un ordinario e almeno uno esterno, appartenenti a settori scientifico-disciplinari inerenti al Dottorato. Svolge le funzioni di Presidente il professore più anziano in ruolo; il professore più giovane in ruolo svolge le funzioni di Segretario.
3. Nel caso di Dottorati istituiti in convenzione o in forma consortile, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite nei predetti accordi.

## Art. 12 - Graduatorie di merito

1. Ciascuna Commissione giudicatrice predispone la graduatoria di merito sulla base della valutazione comparativa dei candidati che saranno ammessi al Dottorato prescelto secondo l'ordine di detta graduatoria a copertura dei posti disponibili. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.

2. In caso di utile collocamento in graduatorie relative a più corsi, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di Dottorato.

## Art. 13 – Determinazione dei posti

1. La determinazione del numero dei posti e delle borse di studio da assegnare a ciascun corso di Dottorato da attivare, avviene annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
2. Tali assegnazioni avvengono sulla base di una programmazione tesa al riconoscimento dei risultati ottenuti sul piano scientifico e professionale da ogni singolo corso, dello sviluppo di specifici settori di ricerca, del grado di internazionalizzazione.

## Art. 14 – Fondo di funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, stabilisce annualmente, sul bilancio universitario, l'entità del fondo per il funzionamento dei Dottorati di Ricerca che viene gestito dalla Scuola Dottorale.
2. Le voci di spesa ammissibili sono definite dalla Scuola Dottorale e ricomprendono obbligatoriamente:

a) il FFO per una quota percentuale determinata annualmente;
b) le borse di cui all'art. 13, comma 1 con relativo supplemento per periodi di studio trascorsi all'estero ed eventuale aumento delle stesse nella misura del 10% a partire dal secondo anno;
c) Fondi ricerca determinati destinati, in particolare, a missioni e pubblicazioni;
d) Fondi per la didattica, inclusi Visiting Professors.

3. Il fFdo di funzionamento può essere coperto con:
   a) Fondi ministeriali;
   b) Fondi derivanti dal versamento di contributi per la partecipazione a corsi di Dottorato;
   c) Fondi dell'Ateneo a tale fine dedicati;
   d) Fondi di Enti pubblici di ricerca;
   e) Fondi di Enti territoriali, Associazioni, Fondazioni e Soggetti privati.
4. La partecipazione del personale docente dell'Università e dei componenti del Collegio dei docenti è da considerarsi senza oneri a carico dell'Università, sia in caso di partecipazione ai lavori delle Commissioni giudicatrici di ammissione e di conseguimento del titolo di studio, sia in caso di attività legate alla gestione del corso di Dottorato. Gli oneri per la partecipazione di componenti esterni in base a convenzioni nazionali e internazionali sono a carico di ciascun ente di appartenenza. Gli eventuali oneri relativi alla partecipazione di componenti esterni sono a carico di ciascun corso di Dottorato.

## TITOLO VII – SVOLGIMENTO DEI CORSI

### Art. 15 – Piano didattico

1. Il piano didattico che viene allegato alla proposta di attivazione o rinnovo dei corsi prevede le attività formative che si svolgeranno nel corso dei tre anni e che dovranno essere obbligatoriamente seguite dai Dottorandi, ad eccezione di casi individualmente autorizzati dal Collegio di Dottorato. Tali attività, che possono essere organizzate anche in comune fra più Dottorati, devono comprendere:
   a) formazione disciplinare e interdisciplinare;
   b) perfezionamento linguistico nella lingua inglese e in altre lingue straniere eventualmente definite dal Collegio dei docenti;
   c) perfezionamento informatico;
   d) formazione nella gestione della ricerca, nella conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, nella valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

   Il piano didattico di ogni singolo Dottorando, deve comprendere la redazione, sotto la guida e la responsabilità del tutor, del progetto di ricerca individuale che si conclude con la redazione della tesi di Dottorato.
   Il piano didattico individuale potrà prevedere periodi di formazione in altri centri di ricerca, anche all'estero, o presso pubbliche amministrazioni, aziende o studi professionali.

### Art. 16 - Docenze

1. Su proposta della Scuola Dottorale, sono ammessi a svolgere attività didattiche di tipo avanzato organizzate dal Collegio dei docenti nei corsi di Dottorato, anche docenti appartenenti a Collegi di altri corsi di Dottorato.
2. Un docente può collaborare alle attività di ricerca e didattiche di più Dottorati, ma può far parte di un solo Collegio dei docenti su base nazionale.
3. Le attività didattiche e formative svolte dal docente, comprovate dal Coordinatore, entrano a far parte del monte ore istituzionale, compresa la parte dedicata all'attività di ricerca.
4. I compensi per le docenze esterne, effettuate da docenti italiani e stranieri, sono definiti dalla Scuola Dottorale.

## Art. 17 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, definisce annualmente l'entità dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di Dottorato e le modalità di versamento dei contributi per i posti non coperti da borse di studio.
2. In caso di rinuncia agli studi, il Dottorando che ha ottenuto l'iscrizione non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione dei contributi versati. Egli è tenuto a corrispondere l'intero ammontare dei contributi previsti per l'anno d'iscrizione.

## Art. 18 - Borse di studio

1. Il Senato Accademico, sentito il parere della Giunta Dottorale, definisce le modalità di conferimento delle borse di studio in conformità ai seguenti criteri:
   a) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;
   b) i Dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Ateneo e gli assegnatari di borse corrisposte dall'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario, sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
   c) le borse di studio erogate dall'Università sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001;
   d) la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il Dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificato dal Collegio dei docenti, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica;
   e) Il pagamento delle borse di studio viene effettuato in rate mensili posticipate;
   f) l'importo della borsa di studio è aumentato per gli eventuali periodi di soggiorno all'estero, di durata superiore a ventuno giorni ciascuno, nella misura pari al 50 per cento, quale rimborso forfetario omnicomprensivo fino ad un massimo di complessive 18 mensilità;
   g) a decorrere dal secondo anno per ciascun Dottorando **può essere previsto**, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio della Scuola, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia del corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il Dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo della Scuola, per gli stessi fini.
   h) per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'art. 8, comma 3, del D.M. n. 45/2013, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui alla lettera d) del presente comma.
2. Il godimento di una borsa di studio per la frequenza al Dottorato di ricerca è compatibile con altri redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno accademico in cui è percepita la borsa, purché non superino il tetto massimo stabilito annualmente dalla Giunta Dottorale. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione e per quelli futuri. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o forma di sussidio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
3. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di un Dottorando titolare di borsa di studio, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata, con l'obbligo di restituzione della quota già percepita nell'anno di riferimento, salvo giustificati e comprovati motivi. La parte residua della borsa, qualora sia pari o superiore a diciotto mesi, può essere attribuita, rispettando l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 12, al primo dei Dottorandi non borsisti. In tal caso non dovranno essere corrisposte dal subentrante le rate del

contributo per l'accesso e la frequenza al corso di Dottorato, dovute successivamente al suo subentro.

4. Il Dottorando, anche all'atto dell'ammissione al corso di Dottorato, può rinunciare alla borsa di studio, con comunicazione formale al Rettore e al Direttore della Scuola Dottorale. In tal caso il Dottorando dovrà corrispondere i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi e l'intera borsa può essere attribuita, nei medesimi termini e con le medesime modalità al primo in graduatoria dei Dottorandi non borsisti.
5. La rinuncia alla borsa in corso d'anno o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta il pagamento delle tasse di iscrizione dell'intero anno accademico
6. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

## Art. 19 - Diritti e doveri dei Dottorandi

1. Nell'ambito del diritto allo studio il Dottorando di ricerca è uno studente universitario iscritto a un corso di formazione post-lauream, equiparato agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale. L'ammissione al corso di Dottorato comporta, di norma, l'obbligo di frequenza alle lezioni e alle attività didattiche programmate dal Collegio dei Docenti, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione agli iscritti ai sensi del successivo comma 3 e agli iscritti ai corsi attivati ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera c).
2. I Dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Tale impegno non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università. Il Dottorando ha l'obbligo della riservatezza in ordine alle attività di ricerca a cui partecipa.
3. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato godono, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo specifico atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
4. Alle Dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
   Il Dottorando può svolgere periodi di formazione o stage presso altre Università, Istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani e stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino a sei mesi è richiesto il consenso scritto del Coordinatore del Dottorato; per periodi di formazione all'estero superiori è richiesta una deliberazione della Giunta Dottorale su parere del Collegio dei Docenti.
   In nessun caso tale permanenza all'estero può eccedere la metà dell'intero periodo di durata previsto per il conseguimento del Dottorato. Tale limite non si applica in presenza di convenzione o accordi consortili con Università anche straniere e con enti pubblici che svolgano specifica e qualificata attività di ricerca, eventualmente anche attraverso strutture tecnicamente avanzate da essi controllate.
5. Ai Dottorandi si applicano le disposizioni in materia di diritto allo studio previste dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
6. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I Dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

7. Alla fine del primo e del secondo anno di corso il Dottorando è tenuto a presentare una relazione particolareggiata sulle attività formative e di ricerca svolte al Collegio dei docenti il quale, previa valutazione della frequenza, dell'impegno e del profitto propone il passaggio all'anno successivo al Direttore della Scuola Dottorale. Il passaggio al successivo anno di corso è disposto dal Rettore con apposito decreto. Un'eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta la ripetizione dell'anno, con sospensione della borsa di studio, ove concessa, e con il pagamento delle tasse e dei contributi. Un'eventuale ulteriore valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta la decadenza dal Dottorato con perdita e restituzione della borsa di studio, ove concessa, relativa all'anno di corso in cui è stata percepita.

8. Nel caso di borsisti, l'iscrizione e la frequenza al corso è, di norma, incompatibile con un rapporto di lavoro.
   Compete, comunque, alla Giunta Dottorale, sentito il Collegio dei Docenti esprimere preventivamente un parere sulla richiesta del Dottorando di svolgere eventuali attività lavorative.
   Per i Dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata preventivamente in concreto dalla Giunta Dottorale, sentito il Collegio dei docenti, l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa, formulando un apposito parere.
   Per entrambe le tipologie di Dottorandi l'attività lavorativa svolta dovrà essere attinente agli obiettivi del Dottorato e dovrà comunque essere rilevante ai fini dell'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del Dottorato stesso. La decisione finale è di competenza del Direttore della Scuola.

9. In caso di rinuncia a proseguire gli studi, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore e al Direttore della Scuola.

## Art. 20 – Incompatibilità

1. L'iscrizione ai corsi di Dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, master universitari, altri corsi di Dottorato, scuole di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero. In tal caso gli iscritti ai suddetti corsi che, avendone titolo, intendono iscriversi a un corso di Dottorato di ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera.
2. Sono fatti salvi i casi di Dottorati attivati in convenzione o in forma consortile con Università estere e di Dottorati in co-tutela di tesi.

## Art. 21 – Casi di sospensione e decadenza

1. La frequenza alle attività dei corsi di Dottorato, di norma, è obbligatoria, compatibilmente con quanto previsto dall'art.19, comma 8.

   Essa verrà verificata attraverso la registrazione delle presenze in forma cartacea.

2. Le assenze superiori a 15 giorni lavorativi annuali, se non adeguatamente giustificate e motivate, comportano l'interruzione dell'erogazione della borsa, ove concessa. Spetta al Coordinatore segnalare agli uffici amministrativi preposti il mancato rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli iscritti al corso.
3. La frequenza al Dottorato può essere sospesa su richiesta del Dottorando in caso di:

   a) congedo parentale;
   b) grave e documentata malattia;
   c) particolari situazioni familiari.

   Il Dottorando presenta documentata domanda all'Ufficio e ne dà comunicazione al Collegio dei Docenti. La decisione finale è di competenza del Direttore della Scuola Dottorale. Essa è disposta con decreto del Rettore.

   In questi casi si mantengono i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento salvo interruzioni della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possono eccedere la durata del corso.

La sospensione è accordata per un massimo di un anno, anche non consecutivo, nei casi:

a) di congedo parentale la sospensione di un anno è da intendersi per ogni evento;
b) di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione durante il periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio eventualmente in godimento. Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio dei docenti delibera in merito alla modalità di recupero dell'attività di formazione. Fermo restando che in nessun caso la durata del corso può essere abbreviata.

4. È prevista la decadenza dal Dottorato di ricerca, disposta dal Collegio con delibera motivata, nei seguenti casi:

a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività, come previsto dall'art. 19, comma 7;
b) comportamenti in contrasto con le norme vigenti e con il Codice Etico dell'Università IULM;
c) mancata iscrizione entro i termini previsti;
d) mancata presentazione, senza giustificato motivo, della domanda di rinnovo dell'iscrizione o per sostenere l'esame finale;
e) assenza ingiustificata all'esame finale;
f) assenza, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a quindici giorni lavorativi annuali;
g) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui al precedente art. 20.

## TITOLO VIII – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

### Art. 22 – Redazione della tesi – Esame finale

1. Il titolo di Dottore di ricerca *("Dott.Ric" o "Ph.D.")* è il titolo accademico che viene rilasciato a conclusione del corso di Dottorato, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero, su autorizzazione del Collegio dei docenti, in altra lingua. Alla tesi è allegata una relazione del Dottorando sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle pubblicazioni prodotte.
3. La tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni al Collegio dei docenti e ai soggetti convenzionati e/o consorziati, di seguito denominati valutatori.
4. I valutatori vengono designati dalla Giunta Dottorale, sentito il Collegio dei docenti, almeno 30 giorni prima della conclusione del termine del ciclo.
5. Entro il termine del ciclo, tutti i Dottorandi, ad eccezione di coloro che abbiano fruito di periodi di sospensione da recuperare, fanno pervenire la tesi e gli allegati di cui al comma 2 del presente articolo, al Coordinatore che ne cura la trasmissione tempestiva ai valutatori.
6. Entro 30 giorni dalla chiusura del ciclo i valutatori trasmettono per iscritto all'Ufficio preposto i giudizi analitici sulla tesi, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo di sei mesi qualora ritengano necessarie significative integrazioni o correzioni. I giudizi sono trasmessi al Coordinatore e alla Commissione Giudicatrice.
7. Nel caso in cui i giudizi dei valutatori siano fra loro divergenti, il Collegio dei docenti è competente a dirimere il contrasto.
8. Trascorso l'eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, nuovamente richiesto dal Coordinatore e reso alla luce delle correzioni o integrazioni apportate.
9. Durante il periodo di rinvio il Dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa o di altra forma di sostegno finanziario e, fino al momento dell'esame finale, permane il suo status di Dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture e ai servizi necessari per il

completamento della sua attività di ricerca.

10. Fatto salvo ogni eventuale adempimento di natura amministrativa, l'ammissione alla discussione pubblica della tesi è subordinata alla presentazione della domanda per sostenere l'esame finale e al deposito, da parte del Dottorando, della tesi finale in formato elettronico, secondo le modalità e le scadenze definite dall'ufficio competente.
11. Il Dottorando, all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale, potrà chiedere al Collegio che la tesi o parti della tesi siano resi indisponibili per un periodo non superiore a 36 mesi, in relazione ai dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo il deposito della tesi, da parte dell'Ateneo, presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze e presso la Biblioteca di Ateneo.
12. Gli uffici competenti provvederanno agli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativa al deposito legale dei documenti e nella banca dati ministeriale.

## Art. 23 - Esame finale

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca consiste in una discussione pubblica sostenuta dal candidato avanti alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 24, avente ad oggetto la sua tesi finale, previamente giudicata dai valutatori.
2. In caso di rinvio, la discussione pubblica si deve tenere entro 2 mesi dal deposito del nuovo parere da parte dei valutatori.
3. In caso di assenza all'esame finale il Dottorando si considera giustificato nel caso di malattia o di forza maggiore. In tali casi, dietro presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione attestante la causa dell'assenza, è ammesso a discutere la tesi non appena cessato l'impedimento.
4. In caso di assenza ingiustificata il Dottorando decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
5. Al termine della discussione la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta senza l'attribuzione di un punteggio. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico, **con auspicio di pubblicazione.**
6. In caso di giudizio negativo il Dottorando decade dallo status di Dottorando perdendo il diritto a discutere nuovamente la tesi.

## Art. 24 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice dell'esame finale è nominata dal Rettore con decreto, sentiti il Coordinatore e il Collegio dei docenti, almeno 30 giorni prima della fine del ciclo.
2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul Portale di Ateneo.
3. La Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo è composta da tre membri, scelti tra i professori ordinari, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifico-disciplinari a cui si riferisce il corso che non siano componenti del Collegio dei docenti. Almeno due membri devono appartenere a Università non partecipanti al Dottorato. I tutor dei candidati che intendono sostenere l'esame finale non possono essere nominati componenti della Commissione. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, la cui disponibilità è accertata preventivamente dal Collegio dei docenti.
4. La presidenza è assunta dal docente più anziano nel ruolo, a parità di anzianità nel ruolo, dal più anziano di età.
5. Non possono far parte della Commissione i valutatori.

## TITOLO IX – INTERNAZIONALIZZAZIONE – CO-TUTELA DI TESI

### Art. 25 – Internazionalizzazione – Co-tutela di tesi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, l'Università IULM può attivare corsi di Dottorato, previo accreditamento con Università e enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e Dottorandi e il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo.
2. Le proposte di istituzione devono rientrare all'interno del piano di internazionalizzazione dell'Ateneo. Esse devono essere avanzate secondo le modalità e le procedure indicate al precedente art. 6, comma 2, corredate da uno schema di convenzione da sottoscrivere con i partner e sono approvate dalla Giunta Dottorale che le presenta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per gli aspetti finanziari.
3. L'Università IULM stipula accordi bilaterali con Università e/o Enti stranieri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università IULM e di un docente dell'Università e/o Ente partecipante. Le proposte presentate dal Collegio dei docenti devono essere approvate dalla Giunta Dottorale e sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per gli aspetti finanziari, se presenti.
4. Le convenzioni devono specificare i termini dell'accordo in conformità alle seguenti disposizioni:
   a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive oltre quelle obbligatorie per legge;
   b) l'Università partecipante mette a disposizione del Dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri Dottorandi;
   c) ciascuna Università fornisce al proprio Dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;
   d) la nomina di due relatori di tesi, uno per la IULM l'altro per l'Università partecipante, che seguono le attività di ricerca del Dottorando e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
   e) il Dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi tendenzialmente equivalenti;
   f) l'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione Giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università e composta, in numero pari, da almeno quattro membri, tra cui i due relatori di tesi. La tesi in co-tutela può essere discussa, in caso di necessità, in videoconferenza;
   g) ognuna delle due istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione Giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto;
   h) la protezione dell'oggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal Dottorando presso le due istituzioni saranno assoggettati alla normativa vigente e garantiti in conformità alle procedure specifiche di ciascun paese coinvolto nella co-tutela;
   i) gli oneri finanziari connessi alla mobilità dei Docenti interessati alla co-tutela sono a carico della sede di appartenenza del Dottorando fatto salvo il rispetto del principio di reciprocità degli impegni finanziari tra le istituzioni partecipanti che tenga conto di un'equa ripartizione degli oneri.
5. La co-tutela di tesi di Dottorato è, di norma, attuata a favore di Dottorandi iscritti al primo anno di corso. Il Collegio dei docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione di una co-tutela di tesi per Dottorandi iscritti al secondo anno di corso, qualora sussistano particolari interessi specifici. In questa ipotesi, il Collegio dei docenti potrà contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale, qualora il Dottorando debba iscriversi al primo anno di corso presso l'Università partecipante.

6. Nel caso di rilascio di doppi titoli a seguito di co-tutela di tesi, il titolo di Dottore di ricerca viene rilasciato con menzione dell'Ateneo convenzionato.

**Certificazione di Doctor Europeus**

L'Università, su richiesta del Dottorando e previo parere favorevole della Giunta Dottorale, sentito il Collegio dei Docenti, rilascia la certificazione di "Doctor Europeus" aggiuntiva al titolo nazionale di Dottore di ricerca se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'European University Association.

Tali condizioni prevedono che:

a) i valutatori dell'elaborato finale di cui all'art. 22, nominati dalla Giunta Dottorale sentito il Collegio dei Docenti, appartengano a istituzioni universitarie di due diversi Paesi dell'Unione Europea e che il giudizio sul lavoro di tesi espresso da tali valutatori sia positivo;
b) appartenenza ad un'istituzione di un Paese dell'Unione Europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi di almeno un membro della Commissione d'esame;
c) la discussione della tesi si svolga in una lingua dell'Unione Europea diversa da quella italiana;
d) la tesi sia elaborata a seguito di un soggiorno di ricerca, della durata di almeno un trimestre, da svolgersi in un altro Paese dell'Unione Europea.

Nel caso di rilascio di doppi titoli a seguito di co-tutela di tesi, il titolo viene rilasciato con menzione dell'Ateneo convenzionato.

## TITOLO X – NORME FINALI

### Art. 26 – Norme transitorie ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore dalla data del decreto Rettorale di emanazione.